

ALLEGATO 3G

**Procedura aperta, a lotto unico indivisibile, ad oggetto “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER SOFTWARE A PARTICOLARE RILEVANZA CLINICA DI PROPRIETA’ AUSL DELLA ROMAGNA ED IRST IRCCS DI MELDOLA (FC)”
per la durata di anni quattro con opzione di rinnovo per ulteriori quattro anni, ai sensi dell’ art. 63, comma 5 del d. lgs. n. 50/2016**

CIG Quadro 77765178D5 (numero Gara 7322844)

TRA

AUSL DELLA ROMAGNA (C.F. 02483810392) in persona di
nata/o a il Cod.Fisc.,
domiciliata/o per la carica presso l’Azienda USL della Romagna che agisce in nome e per conto dell’Azienda USL della Romagna ed interviene nel presente atto, nella sua qualità di, in virtù di delega generale alla sottoscrizione dei contratti per l’acquisizione di beni e servizi, di cui alla deliberazione n. del di attribuzione dell’incarico di Direzione della struttura complessa denominata “.....” ed alla deliberazione n. 342 del 20/09/2018 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali”

e

....., sede legale in, via, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n.____, P. IVA....., domiciliata ai fini del presente atto in, via, in persona del legale rappresentante, giusti poteri allo stesso conferiti da (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);

oppure

....., sede legale in, via, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n.____, P. IVA....., domiciliata ai fini del presente atto in, via, in persona del legale rappresentante, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante, sede legale in, Via, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n., P. IVA, domiciliata ai fini del presente atto in, via, e la mandante, sede legale in, via, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n., P. IVA, domiciliata ai fini del presente atto in

_____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”)

PREMESSO

che l’AUSL della Romagna, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione del fornitore per l’affidamento, a lotto unico indivisibile, del” **SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER SOFTWARE A PARTICOLARE RILEVANZA CLINICA DI PROPRIETA’ AUSL DELLA ROMAGNA ED IRST IRCCS DI MELDOLA (FC)**” oggetto del presente contratto, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al bando di gara inviato alla G.U.U.E. il ____/____/____;

che l’obbligo del fornitore di prestare quanto oggetto del presente contratto è disciplinato nei modi e nelle forme previsti da tutta la documentazione di gara;

che il fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra a tal fine indetta dall’AUSL della Romagna e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire il servizio oggetto del presente contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

che il fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

che il fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l’offerta economica ai fini della stipula del presente contratto;

che nei confronti del fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;

che il fornitore ha in essere la polizza assicurativa per responsabilità civile richiesta in sede di gara per la stipula del presente contratto;

che il fornitore ha presentato l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all’articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l’ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse ed oggetto del contratto

Forma oggetto del presente contratto l'affidamento del servizio **DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER SOFTWARE A PARTICOLARE RILEVANZA CLINICA DI PROPRIETA' AUSL DELLA ROMAGNA ED IRST IRCCS DI MELDOLA (FC)**"

Il servizio riguarda tutti i software elencati nell'Allegato 1) del Capitolato tecnico.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il capitolato tecnico, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente contratto e costituiscono documenti contrattuali anche se non materialmente allegati al presente atto.

Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito del contratto si intende per:

- a) **Amministrazione Contraente:** è l'AUSL della Romagna presso il quale il fornitore si impegna ad eseguire le forniture richiesti;
- b) **Contratto:** il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) **Fornitore:** l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive il presente Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- d) **Sito:** spazio web sul Portale internet all'indirizzo <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti> dedicato e gestito dall'AUSL, contenente un'area riservata a ciascun bando di gara.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

La fornitura in oggetto è regolata dai seguenti documenti, che costituiscono parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso; in caso di difficoltà interpretative o contraddizioni in quanto contenuto in tali documenti, viene stabilita la prevalenza secondo il seguente ordine gerarchico:

1. il presente contratto,
2. il disciplinare di gara,
3. il capitolato tecnico e suoi allegati,
4. l'offerta tecnica dell'aggiudicatario e suoi allegati
5. l'offerta economica dell'aggiudicatario
6. il DUVRI

Resta salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio dell'Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.

Per quanto non regolato dai suddetti documenti, si applicheranno nell'ordine:

- a) le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni e comunque le norme di settore in materia di appalti pubblici;
- b) il Codice Civile e le altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato
- c) gli allegati forniti dell'aggiudicatario a giustificazione dell'offerta anomala (eventuale)

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di contratto.

Articolo 4 - Notifiche e comunicazioni

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa vanno effettuate a mezzo PEC.

Articolo 5 – Durata

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di quattro anni, decorrenti dalla data di stipula del presente contratto, fatti salvi i casi di recesso o di risoluzione previsti nel presente contratto, nel disciplinare o capitolato di gara e/o dalla normativa di legge in materia.

Articolo 6 – Opzioni e rinnovi

L'Amministrazione Committente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo per ulteriori 4 anni decorrenti dalla data di scadenza del contratto. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'aggiudicatario mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Per tutta la durata del contratto e obbligatoriamente al termine del quarto anno, verrà effettuata una verifica del grado di aggiornamento e revisione operato sulla documentazione tecnica, condizione vincolante (necessaria, ma non sufficiente) per il rinnovo del contratto.

Il contratto d'appalto originario o rinnovato potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del Codice:

- fino ad un massimo del 15% della parte di fornitura quadriennale ordinabile a giornata (Servizi informatici/Manutenzione evolutiva/Formazione), in virtù della futura e non prevedibile implementazione di un percorso strategico, organizzativo, senza possibilità alcuna da parte del fornitore di eccepire il mancato raggiungimento dell'importo contrattuale massimo indicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1560 c.1 del Codice Civile.
- nel caso in cui l'Ausl della Romagna, nell'ambito del servizio di assistenza telefonica (help desk) eserciti, in base alla valutazione del volume delle chiamate, l'opzione di richiedere, un ulteriore operatore e linea telefonica dedicata.

Su richiesta del Committente, alla prima scadenza contrattuale ovvero a quella successiva conseguente l'esercizio dell'opzione di rinnovo, l'aggiudicatario è tenuto a prorogare il servizio, ex art. 106, comma 11 D. Lgs. 50/2016, alle medesime condizioni di aggiudicazione, nessuna esclusa, per il tempo strettamente necessario all'attivazione ed all'espletamento delle procedure di gara finalizzate all'individuazione di un nuovo contraente, e comunque per un periodo massimo stimato di 180 giorni (cd. proroga tecnica). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

E' escluso ogni tacito rinnovo del presente atto, fatto salvo quanto specificato al punto precedente.

Articolo 7 – Condizioni del servizio e limitazioni di responsabilità

Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'esecuzione del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico ovvero nell'offerta tecnica, presentata dal fornitore se migliorativa. In ogni caso, il fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di

sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente atto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, restano ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Committente per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali del Committente debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con l'Amministrazione. Il fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali del Committente continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., si dà atto che il fornitore, in fase di presentazione dell'offerta, ha sottoscritto per accettazione il D.U.V.R.I., che diviene parte integrante del presente contratto, riferito ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui lo stesso è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Tenuto conto delle esigenze di dinamicità del documento, in fase di esecuzione del contratto, l'AUSL ed il fornitore si devono ritenere impegnati a comunicare reciprocamente eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto ai contenuti dello stesso. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate, sia dall'AUSL sia dal fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.

L'Amministrazione contraente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell'attività in corso fino all'avvenuto adeguamento. Ai fini di quanto stabilito dall'art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si precisa che i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, in rapporto all'affidamento delle attività previste dal presente disciplinare sono pari a zero.

Ai fini della realizzazione della cooperazione e del coordinamento, il direttore dell'esecuzione (DEC) - prima dell'avvio del contratto ed in tempo utile per la pianificazione delle

attività in oggetto - può programmare un incontro tra le parti finalizzato alla pianificazione degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi da interferenza lavorativa; in fase di esecuzione dello stesso può promuovere incontri informativi e formativi per assicurare nel tempo l'efficacia e l'efficienza delle azioni di coordinamento.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'AUSL e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'AUSL, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Azienda Sanitaria Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.

L'AUSL può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dal presente contratto.

La ditta aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti/operatori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Azienda USL è esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che, per causa non imputabile alla stessa, avesse a subire il personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione delle forniture, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

La Ditta aggiudicataria risponde altresì dei danni alle persone o alle cose che avessero a derivare per fatti ascrivibili alla stessa o sui suoi dipendenti nell'esecuzione della fornitura tenendo perciò sollevata ed indenne l'Azienda USL da qualsiasi azione che a riguardo le venisse mossa, anche per eventuali eventi dannosi non oggetto di copertura assicurativa RCT.

Articolo 8 – Obbligazioni specifiche del fornitore

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, a:

- a) eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente atto, dettagliatamente descritti nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente atto e nella documentazione di gara;
- b) adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti del Committente nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
- c) erogare i servizi oggetto del contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel contratto medesimo e negli Atti di gara predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di fornitura, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'AUSL di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
- d) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
- e) su richiesta scritta del Committente, il fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.

Articolo 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'impresa deve in ogni momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avere ottemperato a tali obblighi.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti

Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del presente atto.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016, a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

10 - Licenze, autorizzazioni, tutela dei lavoratori e altri obblighi normativi

Per tutta la durata del contratto nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il committente ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunto e/o impiegato dall'impresa aggiudicataria. Pertanto, il rapporto contrattuale di tutto il personale adibito al servizio appaltato, escluso il personale assegnato dalla stazione appaltante, intercorrerà esclusivamente con l'impresa aggiudicataria. L'aggiudicatario riconosce che il committente risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra lo stesso aggiudicatario ed il proprio personale dipendente.

Nel caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico della stazione appaltante per inadempienze, o comunque per responsabilità sussistenti in capo all'impresa, questa deve provvedere all'immediato e totale rimborso a favore della stazione appaltante. In caso contrario, il committente incamera il deposito cauzionale richiedendone poi la ricostituzione nella misura prevista.

Nell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art 30 del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante precisa in ogni caso che ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. 20 marzo 2014, n. 34, recante "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese", a decorrere dalla data di entrata in

vigore di apposito decreto attuativo, la verifica della regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili avverrà in modalità esclusivamente elettronica e in tempo reale mediante apposita interrogazione. L'esito della interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), fatta eccezione per il ipotesi di esclusione individuate dall'apposito decreto attuativo.

In ottemperanza all'art. 30, comma 6, D.Lgs 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 del medesimo articolo, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Decorso infruttuosamente detto termine, ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto. In caso di formale contestazione delle richieste, la stazione appaltante provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. 241/1990.

Al fine di garantire il pieno rispetto della tutela retributiva, è fatto obbligo al contraente di trasmettere annualmente una relazione del proprio collegio sindacale, nonché dell'eventuale subappaltatore, che attesti l'avvenuto assolvimento, nel corso dell'anno, degli obblighi retributivi nei confronti del personale dipendente. In caso di RTI/consorzio ordinario/imprese riunite in rete nella forma di unione costituita, la mandataria deve farsi carico di trasmettere, unitamente alla propria, la relazione del collegio sindacale delle altre imprese partecipanti all'RTI/consorzio/imprese riunite in rete nella forma di unione costituita. Il mancato adempimento dell'obbligo di trasmissione della relazione del collegio sindacale attestante la regolarità retributiva comporta la sospensione, da parte della stazione appaltante, dei pagamenti inerenti le prestazioni rese.

Articolo 11- Modalità e termini di esecuzione dell'appalto

Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite, il Fornitore si obbliga a prestare i servizi e ad effettuare le attività dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.

L'erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.

Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica se migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e il Committente.

Articolo 12 - Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda Sanitaria in forza del presente contratto sono calcolati sulla base dell'offerta economica formulata.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti del Committente, fatto salvo quanto previsto all'articolo 105 comma 13 del Dlgs. n. 50 del 2016.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall'esecuzione del presente contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 13 - Adeguamento dei prezzi

Si precisa che i prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per la durata del contratto e per l'eventuale periodo di proroga o rinnovo. Tuttavia, a partire dal secondo anno contrattuale, qualora la variazione di costi dell'appaltatore per materie prime e manodopera subiscano un aumento documentato di oltre il 10%, verrà riconosciuto l'adeguamento dei prezzi contrattuali nella misura pari all'indice Istat/FOI; l'adeguamento potrà avvenire con cadenza massima annuale (art. 106 c. 1 lett. a) del Codice).

Articolo 14 – Fatturazione, Pagamenti, cessione del credito.

1. Fatturazione

Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come ad esempio i documenti di trasporto) devono essere intestate a:

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Sede Legale e Operativa: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)

Codice fiscale e partita IVA: 02483810392.

Le fatture devono indicare i seguenti elementi: numero dell'ordine aziendale; dettaglio fornitura/servizio prestato; codice CIG derivato, che verrà comunicato al Fornitore dal Committente, a seguito dell'atto di aggiudicazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - I.P.A.- codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9. Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture dell' Aziende Sanitarie afferenti il SAM contattare:

Azienda Usl della Romagna U.O. Bilancio e Flussi Finanziari dell'ambito territoriale di Cesena (tel. 0547-352250).

2. Pagamenti

La fatturazione relativa ai canoni annuali di manutenzione ordinaria, assistenza telefonica ed eventuale reperibilità h24 7x7 deve essere effettuata a cadenza trimestrale a servizio effettuato. La fatturazione delle giornate/ore a consumo dovrà essere corredata di verbale di attività firmato da entrambe le parti. In ogni fattura devono essere indicati i dati relativi all'ordine. Nel caso di implementazioni di nuove funzionalità, la fattura dovrà essere corredata da specifico verbale di collaudo firmato da entrambe le parti.

Si ribadisce che la documentazione trimestrale richiesta dovrà **assolutamente** riguardare il trimestre di fatturazione. Pertanto, nel periodo fatturato non devono essere comprese attività/servizi risalenti al periodo precedente rispetto al trimestre di riferimento, pena l'eventuale liquidabilità delle fatture stesse.

Il committente procede ai pagamenti delle fatture secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. n. 1293 e dall'art. 24 L. 30 ottobre 2014, n. 161.

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l'esecuzione del servizio, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta

facoltà dell'AUSL risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera raccomandata AR, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

Si precisa che, a seguito di adesione, alla Convenzione Intercent-Er per l'affidamento del "Servizio di Tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna", si riportano le seguenti condizioni economiche a carico del fornitore:

Bonifici a fornitori con conti sul Tesoriere: nessuna commissione

Bonifici a fornitori su Istituti di Credito diversi:

Per pagamenti fino a € 1.000: nessuna commissione

Per pagamenti tra € 1.000,01 ed € 10.000,00: € 2,50 di commissione a bonifico a carico del beneficiario

Per pagamenti oltre € 10.000,00: € 3,50 di commissione a bonifico a carico del beneficiario

Si informa che l'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all'art. 17-ter d.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Pertanto, a decorrere dalla data del 01/01/2015, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L'Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

3. Divieto di cessione del contratto e dei crediti

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Contraente debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs50/2016.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda Sanitaria Contraente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

La ditta aggiudicataria, nell'esecuzione della fornitura, dovrà impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. e dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2010 n. 217, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; dovrà, in particolare, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi al servizio in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati dovranno essere comunicati a quest'Azienda USL prima della sottoscrizione del contratto e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente appalto. Entro gli stessi termini dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte della ditta aggiudicataria del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto relativo al servizio in contesto, con incameramento della cauzione definitiva, così come previsto dall'art. 24 del presente disciplinare.

La ditta aggiudicataria è altresì obbligata ad informare l'Azienda USL della Romagna e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in merito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale prevista, come da comma 8 art. 3 L. 136 del 13.8.2010.

La ditta aggiudicataria s'impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura aggiudicata, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine della verifica di tale adempimento ed in ottemperanza a quanto disposto dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con propria determinazione n. 4 del 07.07.2011, è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme all'originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto della presente gara.

Al fine dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ogni documento fiscale (fatture), nonché in ogni bonifico bancario o postale o in ogni altro strumento di

incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai prodotti aggiudicati di cui al presente appalto, il codice CIG.

In caso di aggiudicazione ad imprese raggruppate in RTI ciascun componente dell'RTI è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i., anche al fine di non interrompere la concatenazione dei flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno altresì inserite nel contratto di mandato. Le medesime condizioni valgono in relazione ai Consorzi di cui all'art. 45 c.2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 16 - Trasparenza

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 17 – Forme di inadempimento, penali e procedimento di contestazione

L'appaltatore deve garantire per tutta la durata del contratto:

- (a) di avere la specifica esperienza e di disporre di un'adeguata organizzazione di attrezzature e personale specializzato, tali da permettere l'esecuzione delle attività regolate dal contratto;
- (b) in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni, al ripristino a regola d'arte della situazione precedente all'intervento, con oneri a suo totale carico, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno rinveniente per il committente;

Eliminato: ¶

(c) di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti sotto la cui giurisdizione ricadono le prestazioni eseguite, obbligandosi a rispettare e a far rispettare ai propri incaricati le norme e i regolamenti che disciplinano la sicurezza, la privacy, nonché le disposizioni regionali in merito al progetto SOLE;

(d) di consentire alle amministrazioni committenti di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti applicativi, nonché a prestare la propria fattiva collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Altresì, l'AUSL della Romagna si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione delle penali.

Penali e procedimento di contestazione

Il mancato rispetto delle tempistiche del progetto, richieste nel capitolato o migliorative se così proposte dalla ditta, in particolare rispetto all'avvio a pieno regime del servizio richiesto entro massimo 3 mesi dalla data dell'ordine, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta di danni, darà luogo all'applicazione di una penale pari a **1.000 € (mille)** per ogni giorno di ritardo consecutivo (solare).

In caso di invio di figure professionali di qualità inferiore a quelle proposte nel team, i Committenti si riserva la facoltà di respingere tali figure se ritenute di qualità insufficiente per erogare i servizi richiesti. In tale caso alla ditta sarà applicata una penale pari a **€ 2.000 (duemila)** per ogni giorno consecutivo (solare) di mancata fornitura della figura professionale adeguata. Identica penale sarà applicata in caso di mancato invio di una qualsiasi delle figure professionali previste e/o richieste nei giorni concordati, per ciascuna figura professionale e per ciascun giorno di mancata presenza, salvo i casi di gravi impedimenti o emergenze che devono essere documentati e approvati AUSL o IRST.

Sarà inoltre applicata la seguente penale per ogni inadempienza tra le seguenti:

- a) Qualsiasi malfunzionamento non risolto nei tempi concordati che possa causare disagio grave a una o più unità operative: € 500,00 per ogni giorno; in questo caso la penale si applica per tutto il periodo di durata del disagio indipendentemente dalla durata dell'inadempienza.

- b) Il mancato adeguamento del sistema alle normative entro i termini concordati tra la Ditta e la stazione appaltante: €. 500,00 per ogni giorno;
- c) Qualora sulla stesso ambito territoriale si verificano due guasti gravi o bloccanti¹ tra i quali sia decorso un tempo inferiore alla settimana solare: €. 3.000,00 (una tantum)
- d) Qualora siano messe in produzione nuove funzionalità, anche se nei tempi previsti, che successivamente non superino il collaudo in quanto non corrispondenti alle effettive richieste: €. 2.000,00 (una tantum) .

I sopra riportati inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali specificate nel capitolato tecnico, verranno contestati al fornitore in forma scritta dalla Azienda USL. Il fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla stazione appaltante nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dal momento della ricezione della contestazione stessa. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Committente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali come sopra specificate.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale aggiudicato; qualora lo superasse, si dovrà dar corso alla procedura di risoluzione del contratto.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Parimenti, il fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in alcun modo il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Gli importi per inadempimenti contrattuali verranno notificati alla ditta interessata con relativa nota di addebito "fuori campo IVA" ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/72. L'AUSL o IRST si riservano la facoltà di stornare dalla prima fattura utile le quote derivanti dalle eventuali penali applicate, ovvero emettere nota di accredito o infine rivalersi sulla cauzione definitiva.

Articolo 18 - Cauzione definitiva

Con la stipula del presente contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, il fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore del Committente di importo pari a 10% del valore del contratto (al netto degli oneri fiscali) eventualmente ridotta/incrementata ai sensi del D.Lgs.50/2016 art. 103.

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto e fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso.

¹ Si specifica che per guasto bloccante o grave si intende un evento che impedisca anche per un solo ambito territoriale e/o U.O., il corretto funzionamento del sistema in una o più delle sue funzioni.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del presente contratto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "*Forme di inadempimento, penali e procedimento di contestazione*", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

La garanzia opera per tutta la durata del contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'AUSL della Romagna, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali.

La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'AUSL della Romagna.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Articolo 19 – Trattamento dei dati personali, riservatezza e protezione dati, nomina

Responsabile trattamento dati

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dal Committente, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione generale al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di

privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Ausl della Romagna individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per il Committente, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela del Committente in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Committente nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili

non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Committente UO Affari Generali e Direzione Percorsi Istituzionali e Legali, sede legale Via De Gasperi, n. 6 – 48121 Ravenna, oppure al Direttore della UO Acquisti Aziendali, Viale I Maggio n. 280 – 47522 Cesena (FC).

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Ausl della Romagna, con sede in Via De Gasperi n. 8 – 48121 Ravenna, Tel. 0544.286502; Pec: azienda@pec.auslromagna.it

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall'Ausl della Romagna è disponibile sul **sito web: www.auslromagna.it**;

L'Ausl della Romagna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati (DPO) il **dott. Goriziano Facibeni**, email: goriziano.facibeni@auslromagna.it; Pec: azienda@pec.auslromagna.it.

Riservatezza e protezione dati

Le notizie ed i dati, comunque venuti a conoscenza dell'O.E. aggiudicatario o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del contratto, e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dell'O.E. aggiudicatario o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato.

Il trattamento dei dati da parte dell'O.E. aggiudicatario deve rispondere all'attuale normativa sul trattamento dei dati sensibili: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 27 aprile 2016 (GDPR). Dovrà inoltre essere conforme alla Legislazione Nazionale in materia di sicurezza dei dati e protezione vigente ed in fase di emissione.

Eventuali modifiche correzioni che dovessero rendersi necessarie in seguito a dettati legislativi emanati in corso di validità del contratto di fornitura/servizio rientrano fra gli oneri di adeguamento del “prodotto” compresi nel contratto di fornitura.

Nomina a Responsabile del trattamento dei dati - art. 29 del decreto legislativo n. 196/2003 e art. 28 e 29 del regolamento europeo 2016/679

Il Committente, quale Titolare del trattamento dei dati, nominerà – ai fini dell’esecuzione del contratto- la Società aggiudicataria nella persona del Legale Rappresentante, Responsabile del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 28 e 29 del Regolamento europeo 2016/679, che si applica con decorrenza 25 maggio 2018.

Con successivo atto (di cui allo schema Allegato 3F del Disciplinare) si provvederà alla nomina a Responsabile esterno al trattamento dei dati nei confronti della Società aggiudicataria ed a fornire le istruzioni riguardanti il trattamento dei dati in contesto che, come previsto dalle succitate disposizioni di legge, devono essere date dal Titolare del trattamento dei dati.

Si precisa che il fornitore è tenuto a rispondere pienamente ai requisiti di cui al D.Lgs. 196/2003 e GDPR. Egli, in particolare, si assumerà l’incarico di Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti della medesima normativa, limitatamente ai trattamenti previsti. Il dettaglio dei tipi di dati trattati e delle operazioni consentite, le politiche di gestione della sicurezza, i meccanismi di gestione degli utenti, il sistema di gestione delle autorizzazioni devono essere chiaramente descritte nel progetto. Inoltre è richiesto al fornitore di dare evidenza delle procedure adottate al proprio interno per la gestione della sicurezza, con particolare riferimento alle indicazioni di cui al D.Lgs 196/03 e GDPR(adozione delle misure minime e idonee, nomina di responsabili e autorizzati ecc.).

In qualunque momento il fornitore avesse motivo di ritenere che esista una situazione che metta a rischio la sicurezza del sistema (es. smarrimento di chiavi, rilevazione di tentativi di violazione della rete o dei sistemi, di effrazione fisica, di pubblicazione accidentale di password ecc.) dovrà darne comunicazione alla stazione entro 2 ore continuative dal verificarsi dell’evento.

Articolo 20 – Risoluzione

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e relative alla presente procedura di gara, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

In caso di inadempimento del fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall'Amministrazione Contraente per porre fine all'inadempimento, la medesima ha la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l'Amministrazione Contraente può risolvere di diritto "ipso facto et jure" il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure, alternativamente, intimata a mezzo pec, nelle seguenti ipotesi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;
- b) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- e) in caso di cessione del contratto senza comunicazione al Committente;
- f) in caso di subappalto non autorizzato dal Committente;
- g) qualora l'Azienda capofila notifici n.3 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- h) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza
- i) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- l) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza contrattuale;

m) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari";

n) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";

qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

In caso di risoluzione del contratto, il Committente si riserva la facoltà di valutare l'opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire una nuova procedura di gara. Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) il Committente incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

Infine, il Committente si riserva di recedere dal contratto in base alle disposizioni di cui all'art.15, comma 13, lett.b) del D.L.95/2012.

In caso di risoluzione il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell' AUSL della Romagna.

In tutti i casi di risoluzione previsti nella presente procedura l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.

Nel caso di risoluzione del contratto, il fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto medesimo.

Articolo 21 – Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione Contraente, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o tramite PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato trattato davanti al competente giudice avverso il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione
- dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- qualora il fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal presente contratto;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

L'Amministrazione Contraente può altresì recedere dal contratto, in tutto o in parte, per motivi diversi da quelli elencati, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata a/r o tramite PEC, purché tenga indenne lo stesso fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per i Committenti

Articolo 22 – Condizioni particolari di esecuzione

Si rimanda interamente ai paragrafi “Piano di transizione/avvicendamento” e “Documentazione tecnica per l'aggiudicatario e periodo di prova” del capitolato tecnico.

Oltre a ciò, per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto, il fornitore, ai fini della stipula del contratto, deve essere in possesso di adeguata polizza rct –rco, per danni a terzi e/o cose derivanti da eventi diversi da quelli assicurati con la polizza assicurativa rc auto obbligatoria a sensi

delle vigenti norme legislative e regolamentari. la polizza dovrà comprendere i danni derivanti da colpa grave dell'assicurato, e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere, i danni causati a terzi dai dipendenti e da coloro che svolgono a qualsiasi titolo attività per conto della ditta affidataria, compresa la relativa rc personale; l'accettazione di tale condizione di esecuzione del contratto è stata dichiarata dall'aggiudicatario in sede di offerta.

La presente copertura assicurativa dovrà essere totalmente esente da franchigia e scoperti; in particolare detta polizza tiene indenne il committente, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori nonché i terzi, per qualsiasi danno il fornitore possa arrecare alla stessa committente ed ai propri dipendenti e collaboratori nonché ai terzi, nell'esecuzione delle forniture oggetto del presente contratto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del fornitore stesso quanto dell'amministrazione e/o di terzi in virtù dei beni oggetto del contratto di fornitura ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

in caso di mancato rispetto della suddetta condizione particolare di esecuzione la stazione appaltante non procederà alla stipula del contratto.

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di validità della fornitura per il committente e pertanto qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'operatività della copertura assicurativa, il contratto di fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 23 - Subappalto

Il fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo, l'esecuzione del solo servizio di Help Desk, sulla base di quanto precisato all'Art. "Subappalto" del Disciplinare di gara.

Il fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione Contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il subappalto è autorizzato dal Committente. Il Fornitore si impegna a depositare presso il Committente medesimo, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto

del subappalto, la copia del contratto di subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Committente non autorizzerà il subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Il fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Fuori dai casi di cui all'articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora il fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione Contraente può sospendere il successivo pagamento a favore del Fornitore.

In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente potrà risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016; qualora il Fornitore non abbia indicato/richiesto in sede di gara il subappalto, è fatto divieto al fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 24 - Responsabile della Fornitura e Referente del Fornitore

Con la stipula del presente atto il fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile della Fornitura/Servizio, referente nei confronti del Committente con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico _____, numero di fax _____, indirizzo e-mail _____.

Si precisa che il Responsabile della Fornitura/Servizio sarà anche responsabile dell'esecuzione del contratto, ed avrà anche il ruolo di interfaccia con il Committente per tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti il servizio.

Articolo 25- Direttore dell'esecuzione (DEC)

In armonia con le esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio, il Committente, ai sensi dell'Art. 101 del D.Lgs. 50/2016, designa il direttore dell'esecuzione del contratto, che, in particolare, coordina tutti i ruoli coinvolti nell'esecuzione del contratto; è l'interfaccia decisionale con il contraente per conto del committente, comunica al RUP, le eventuali inadempienze nell'espletamento della fornitura/servizio, anche al fine di pianificare gli interventi giuridico-amministrativi necessari.

Articolo 26 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'AUSL della Romagna, è competente in via esclusiva il Foro di Ravenna.

Articolo 27 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al Contratto ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione Contraente per legge.

Articolo 28 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del presente Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n.50/16.

AUSL DELLA ROMAGNA*

(indicare nome e cognome del firmatario)

IL FORNITORE*

(indicare nome e cognome del firmatario)

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore aggiudicatario nell'ambito della "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER

SOFTWARE A PARTICOLARE RILEVANZA CLINICA DI PROPRIETA' AUSL DELLA ROMAGNA ED IRST IRCCS DI MELDOLA (FC)", dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente documento e degli allegati ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e i patti ivi contenuti, nessuno escluso od eccettuato ed accetta e specificatamente sottoscrive le clausole di cui agli artt. 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14 c.2, 15, 17, 20, 21, 24, 26.

IL FORNITORE

Letto, approvato e sottoscritto per accettazione:

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.